

Un quesito sulla applicazione del principio della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati ambientali

Domanda: Molti sostengono che la nuova causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” non si applica ai reati ambientali. È corretta questa interpretazione?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): A nostro avviso assolutamente no... Non vi è in nessun punto della normativa che ha introdotto la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” una previsione che possa escludere l'applicazione di tale nuovo principio ai reati ambientali. Al contrario, tale nuova procedura si applica a tutti i reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno gli animali che rientrano nei parametri di previsione della normativa in questione. Quello che va sottolineato, invece, è che - al contrario di quelli che molti sostengono - non si tratta oggi della regola di base da applicare a tutti reati ambientali ma di una innovazione che deve essere applicata in casi particolari solo se ne ricorrono tutti i presupposti di legge (in fatto ed in diritto). Quindi, questa nuova normativa certamente va applicata ai reati ambientali ma nel contempo non può essere la causa di archiviazione standard e di massa di tutti i reati medesimi...¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (“Diritto all'ambiente Edizioni” - edizione 2016 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) La quasi totalità dei reati ambientali ed a danno della salute pubblica (nonchè a danno degli animali) rientra in tale previsione. Conseguo che si tratta di una innovazione radicale e profonda, che per forza di cose investe tutti, e non soltanto alcune categorie di operatori del settore. (...) Infatti già da una lettura superficiale della norma, si evince facilmente come tutti i reati ambientali (ed a danno della salute pubblica ed a danno degli animali), ivi compresi quelli aventi natura delittuosa, con poche eccezioni, rientrano a pieno titolo nel novero di applicazione dell'art.131-bis c.p. Dunque, sempre a nostro avviso, quasi tutti i reati ambientali (delitti e contravvenzioni) che sono compresi nel parametro di pena sopra indicato rientrano - inevitabilmente - nell'alveo di potenziale applicazione della “tenuità del fatto”. Va sottolineato - comunque - che tra le eccezioni di non applicazione vi sono il delitto per la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs n. 152/06), il delitto per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Presentata come una modifica per incidere su illeciti penali di modesto livello (cosiddetti reati “bagatellari”), in realtà si sta evidenziando - invece - una realtà di applicazione su reati non affatto marginali e di profonda incidenza sostanziale. Sui casi pregressi (che vengono definiti con il *favor rei* in via retroattiva) l’apporto della polizia giudiziaria è praticamente nullo, perché si tratta di processi già in corso. Ma per i casi futuri, e cioè derivanti da comunicazioni di notizie di reato da redigere da oggi in poi, riteniamo che - invece - l’apporto della polizia giudiziaria sia fondamentale. Questo vale - a maggior ragione - per i reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

Pubblicato il 28 aprile 2016

260 D.Lgs n. 152/06) ed il reato di incendio boschivo doloso (art. 423 bis comma 1 c.p.). (...) Da questo inquadramento generale si trae conferma che si tratta di una nuova azione di portata straordinaria: di fatto, fin dal momento in cui la polizia giudiziaria trasmette la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero e poi in tutte le fasi successive procedurali fino al dibattimento, il principio sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere sempre applicato. Questo comporta un rischio enorme per la polizia giudiziaria ambientale di vedere sostanzialmente vanificata con un’archiviazione tutta l’attività operativa svolta in relazione a quel caso concreto. Ecco dunque che l’interesse della polizia giudiziaria rispetto a questa procedura appare di primaria importanza. (...) Solo un’applicazione meditata della non punibilità per la particolare tenuità del fatto potrà apportare effettivi benefici, mentre un uso distorto, finalizzato alla rapida eliminazione dei fascicoli processuali, avrebbe effetti disastrosi, dando concretezza a quelle ipotesi che indicano nel nuovo istituto la sostanziale resa dell’ordinamento giuridico di fronte alla criminalità diffusa. Se, dunque, vi sarà superficialità nelle valutazioni, se si instaureranno negli uffici giudiziari prassi applicative finalizzate esclusivamente a far quadrare le statistiche, applicando le nuove norme, ad esempio, massivamente, per tipologie di reato, prescindendo dal singolo caso, oltre a svilire le proprie funzioni, il giudice renderà di fatto dannoso un istituto che, al contrario, se oculatamente utilizzato, consente di raggiungere in alcuni casi risultati potenzialmente condivisibili. In questo contesto, i ruoli della polizia giudiziaria e della nuova comunicazione di notizia di reato (tarata anche sui principi di questa innovativa norma) appaiono strategicamente fondamentali. (...)”

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.